REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 02-07-2012 *(punto N 25)*

Delibera *N 578* *del 02-07-2012*

Proponente
RICCARDO NENCINI
DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA

Pubblicita'/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)
Dirigente Responsabile LUIGI IDILI
Estensore AGNESE PARRINI
Oggetto
Attuazione art.16 legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 - criteri, termini e modalità per l'accesso e l'erogazione dei contributi agli enti locali

Presenti

ENRICO ROSSI	SALVATORE ALLOCCA	ANNA RITA BRAMERINI
LUCA CECCOBAO	ANNA MARSON	RICCARDO NENCINI
GIANNI SALVADORI	STELLA TARGETTI	LUIGI MARRONI

Assenti

CRISTINA SCALETTI	GIANFRANCO SIMONCINI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

Denominazion	*Pubblicazione*	*Tipo di trasmissione*	*Riferimento*
1	Si	Cartaceo+Digitale	Allegato 1

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la L.R. 27 dicembre 2011, n. 68 “Norme sul sistema delle autonomie locali”;

Visto l’articolo 16 che adotta misure per la riduzione dell’indebitamento degli enti locali ed in particolare visto il comma 1 secondo il quale la Regione favorisce la riduzione dell’indebitamento degli enti locali, mediante l’erogazione a favore degli enti medesimi di contributi destinati alla copertura degli indennizzi dovuti per l’estinzione anticipata, parziale o totale, di mutui o di prestiti obbligazionari; è escluso il contributo per estinzioni connesse a prodotti derivati;

Visto il comma 2 dell’articolo 16 che prevede che la Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisca i termini e le modalità per l’accesso e l’erogazione dei contributi, osservando i seguenti criteri:
a) è data priorità all’ente locale che dimostri di operare nel tempo per la riduzione tendenziale del proprio indebitamento;
b) è data priorità agli enti locali che abbiano richiesto la modifica in senso peggiorativo del proprio obiettivo programmatico ai sensi dell’articolo 12 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 68;
c) l’entità del contributo non può essere superiore a 50.000,00 euro per ogni mutuo o prestito estinto; è escluso il contributo per estinzioni connesse a prodotti derivati;

Tenuto conto di considerare quali criteri di accesso le seguenti fattispecie:

1) rispetto nell’anno precedente dell’obiettivo programmatico previsto nel patto di stabilità;

Tenuto conto di considerare quali requisiti per l’individuazione degli enti assegnatari le seguenti fattispecie:
1) è data priorità agli enti che richiedono l’estinzione di debiti a maggior durata residua;
2) è data priorità agli enti che richiedono l’estinzione di debiti a maggior tasso di interesse;

Visto il parere favorevole del C.T.D. espresso nella seduta del 17 maggio 2012;

Esperite le procedure di cui all’articolo 14 del Protocollo di Intesa Regione – Enti locali sottoscritto il 6 febbraio 2006;

Visto il comma 3 dell’articolo 16 che prevede che la presente deliberazione è adottata previo parere del CAL, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di atto;

Vista la decisione di G.R. n.12 del 28/05/2005, che approva lo schema di delibera per l’invio al CAL e prenota le relative risorse finanziarie;

Visto il parere favorevole del CAL espresso in data 18 giugno 2012;

Dato atto che nell’allegato 1 sono individuati i termini e le modalità per l’accesso e l’erogazione di detti contributi da parte degli enti locali;

Dato atto che con la decisione di G.R. n.12 del 28/05/2005 è stato già prenotato sul capitolo 11280 un importo pari a 200.000,00 euro per gli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 16;

Preso atto che il presente provvedimento non è suscettibile di determinare ulteriori oneri a carico del bilancio regionale

A voti unanimi,

DELIBERA

1) di dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 16 comma 2 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 68 secondo quanto indicato nell’Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera;

2) di dare mandato al Settore Politiche Fiscali e Finanza Locale di raccogliere le richieste degli enti locali, e di avviare la procedura istruttoria, al fine di verificare la rispondenza ai criteri indicati nell’allegato 1, individuando i soggetti idonei all’erogazione del contributo per la copertura degli indennizzi dovuti per l’estinzione anticipata, parziale o totale di mutui o prestiti obbligazionari con esclusione del contributo per estinzioni connesse a prodotti derivati;

3) di rinviare ad un successivo decreto dirigenziale del settore Politiche Fiscali e Finanza Locale l’individuazione degli enti locali assegnatari del contributo per la copertura degli indennizzi dovuti per l’estinzione anticipata, parziale o totale di mutui o prestiti obbligazionari con esclusione del contributo per estinzioni connesse a prodotti derivati.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera f), della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18, comma 2, della medesima L.R. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente responsabile
LUIGI IDILI

Il Direttore generale
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

ALLEGATO 1

Criteri, termini e modalità per l'accesso e l'erogazione dei contributi ai sensi dell'articolo 16 L.R. 27dicembre 2011, n. 68.

§1. Oggetto

1.1 La Regione favorisce la riduzione dell'indebitamento degli enti locali, mediante l'erogazione a favore degli enti medesimi di contributi destinati alla copertura degli indennizzi dovuti per l'estinzione anticipata parziale o totale, di mutui o di prestiti obbligazionari.

1.2 Il presente allegato disciplina i termini i criteri e le modalità per l'accesso e l'erogazione dei suddetti contributi.

§2. Termini e modalità per la presentazione delle domande di accesso

2.1 Gli enti locali che intendono richiedere l'estinzione anticipata, parziale o totale, di mutui o prestiti obbligazionari devono presentare, **entro il 31 Agosto**, domanda con indicazione dell'elenco dei mutui o dei prestiti obbligazionari per i quali chiedono l'estinzione. Nell'istanza dovrà essere indicata per ciascun contratto di mutuo o prestito obbligazionario anche la tipologia del tasso (fisso/variabile), l'entità del tasso fisso o lo spread nel caso di tasso variabile, la durata, gli anni mancanti e il costo della penale richiesta per l'estinzione anticipata dall'istituto di credito. In tale istanza gli enti dovranno dichiarare il rispetto nell'anno precedente dell'obiettivo programmatico del patto di stabilità e ove ricorra il caso l'avvenuta riduzione dell'indebitamento prendendo a riferimento la consistenza finale dei debiti risultanti negli ultimi 3 rendiconto al bilancio approvati.

2.2 La domanda deve essere invitata al Settore Politiche Fiscali e Finanza Locale con modalità telematiche tali da certificare data e ora dell'invio nonché la ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto ai sensi delle disposizioni di cui al titolo I, capo I, della L.R. 40/2009 e dalla L.R. 54/2009. Laddove l'ente non sia dotato di tali tecnologie, la trasmissione è effettuata mediante raccomandata a/r o fax da cui risulti la data del ricevimento.

§3. Procedimento di concessione del contributo

3.1 **Entro il 30 settembre** la regione conclude la fase istruttoria sulle domande presentate e provvede, tramite decreto dirigenziale, all'individuazione dei soggetti beneficiari, il mutuo o prestito obbligazionari da ammettere a contributo e l'importo del contributo concesso**.** Ai soggetti individuati verrà inviata apposita comunicazione da parte del Settore Politiche fiscali e Finanza Locale, successivamente ad essa gli enti avviano le procedure di estinzione.

Entro il 30 ottobre gli enti beneficiari sono tenuti a dare conferma dell'avvio delle procedure con l'istituto di credito. In caso di rinuncia al beneficio si procederà allo scorrimento della graduatoria individuando come destinatari i soggetti immediatamente successivi al rinunciatario. **Entro il 31 dicembre** gli enti provvedono, con comunicazione sottoscritta dal responsabile dei servizi finanziari, all'invio della documentazione attestante l'avvenuta estinzione o l'indicazione della tempistica per l'estinzione di ciascun mutuo o prestito obbligazionario. . A seguito di tale comunicazione il Settore Politiche Fiscali e Finanza Locale avvierà le pratiche per la liquidazione del contributo a copertura del costo della penale richiesta per l'estinzione anticipata dall'istituto di credito. Per quegli enti che al **31 dicembre** non hanno provveduto all'estinzione anticipata ma risultano, per i criteri del presente allegato, titolati al ricevimento del contributo, l'assegnazione dello stesso sarà condizionata all'avvenuto invio della documentazione attestante l'estinzione fino al termine massimo del **30 giugno dell'anno successivo**. Decorso tale termine le risorse risulteranno non assegnate.

§4. Condizioni di accesso e di esclusione

5.1 E'condizione per l'accesso il rispetto nell'anno precedente dell'obiettivo programmatico del patto di stabilità.

5.2 Non possono essere concessi contributi per estinzioni connesse a prodotti derivati.

§5. Criteri di priorità e graduatoria

1. Ai fini della determinazione della graduatoria per l'erogazione del contributo, sono applicati, nell'ordine, i seguenti criteri:

1) dimostri di operare nel tempo per la riduzione tendenziale del proprio indebitamento, così come risulta dagli ultimi 3 rendiconto al bilancio approvati. Punteggio pari a 5;
2) abbia richiesto la modifica in senso peggiorativo del proprio obiettivo programmatico ai sensi dell'articolo 12 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 68. Punteggio pari a 5;

2. Ai punteggi di cui sopra si aggiunge un ulteriore punteggio, massimo di 5, calcolato sulla base della maggior durata residua (peso 50%) e del maggior tasso di interesse (peso 50%).

3. Le richieste di estinzione anticipata di mutui o prestiti obbligazionari effettuate da enti che non rientrano tra le priorità di cui al punto 1 sono valutate unicamente secondo i fattori di cui al punto 2. Sulla base dei valori risultanti è formulata la graduatoria finale ponendo in ordine decrescente i mutui o prestiti obbligazionari per i quali è stata richiesta l'estinzione anticipata

Tabella attribuzione punteggio

	Si	No
Criterio 1 Riduzione tendenziale del proprio indebitamento, così come risulta dagli ultimi 3 rendiconto al bilancio approvati	5	0
Criterio 2 Modifica in senso peggiorativo del proprio obiettivo programmatico	5	0
Criterio 3 Maggior durata residua (peso 50%) e maggior tasso di interesse (peso 50%)	Da 0,x a 5 con intervallo 5/n dove n rappresenta il numero dei contratti di Mutuo o Prestito obbligazionario degli enti ammessi	

Punteggio massimo 15

Punteggio minimo 0,x

§6. Copertura dei costi di estinzione anticipata

8.1 L'entità del contributo non può essere superiore a 50.000,00 euro per ogni mutuo o prestito estinto. Qualora la penale risulti di importo superiore alla soglia massima, la differenza resta a carico dell'ente locale richiedente.